



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 marzo 2022  
(OR. fr)

6877/22

JAI 291  
FREMP 52

## RISULTATI DEI LAVORI

---

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: Delegazioni

---

Oggetto: Conclusioni del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e l'antisemitismo

---

Si allegano per le delegazioni le conclusioni sul tema in oggetto, approvate dal Consiglio  
"Giustizia e affari interni" del 4 marzo 2022.

**CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO  
sulla lotta contro il razzismo e l'antisemitismo**

**Il Consiglio dell'Unione europea**

- a. **VISTO** il trattato sull'Unione europea, in particolare il preambolo, nonché l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 6;
- b. **VISTO** il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 10 e 19;
- c. **VISTA** la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 20, 21, 22, 51 e 52;
- d. **VISTA** la direttiva 2000/43/CE, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
- e. **VISTA** la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale;
- f. **VISTA** la direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, e menziona specificamente le vittime di reati basati sull'odio;
- g. **VISTE** le conclusioni del Consiglio del 6 dicembre 2013 sul contrasto dei reati d'odio nell'Unione europea;
- h. **VISTA** la dichiarazione del Consiglio, del 6 dicembre 2018, relativa alla lotta contro l'antisemitismo e allo sviluppo di un approccio comune in materia di sicurezza per una migliore protezione delle comunità e delle istituzioni ebraiche in Europa e la dichiarazione del Consiglio, del 2 dicembre 2020, sull'integrazione della lotta contro l'antisemitismo in tutti i settori d'intervento;
- i. **VISTO** il piano d'azione dell'Unione europea contro il razzismo 2020-2025 presentato dalla Commissione il 18 settembre 2020;

- j. **VISTA** la strategia europea sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica presentata dalla Commissione il 5 ottobre 2021;
- k. **VISTE** le conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre 2021 che accolgono con favore la strategia dell'UE per la lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica e rilevano che il Forum internazionale di Malmö sulla memoria dell'Olocausto e sulla lotta contro l'antisemitismo del 13 ottobre 2021 ricorda che non deve essere risparmiato alcuno sforzo nella lotta contro tutte le forme di antisemitismo, razzismo e xenofobia;
- l. **VISTA** la comunicazione della Commissione dal titolo "Un'Europa più inclusiva e protettiva: estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio", presentata il 9 dicembre 2021;
- m. **RICORDANDO SOLENNEMENTE** che l'Unione europea è un'unione di diritto fondata su valori condivisi, tra cui il rispetto della dignità umana, la libertà, l'uguaglianza, la democrazia, il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Gli Stati membri si sono impegnati a garantire i diritti e le libertà sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali a tutte le persone sotto la loro giurisdizione, e ad assicurare che i diritti umani e le libertà fondamentali siano universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi;
- n. **CONSIDERANDO** che l'Unione europea promuove una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dall'uguaglianza, e che, quindi, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a lottare contro ogni discriminazione fondata su qualsiasi motivo specificato all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali;
- o. **CONSIDERANDO** che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che è vincolante per le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione, tutela, tra l'altro, l'uguaglianza, il diritto alla dignità, il diritto alla vita, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, e la libertà di espressione;
- p. **CONSIDERANDO** che i valori sanciti dall'articolo 2 TUE costituiscono l'identità dell'Unione europea, che il Consiglio dell'Unione europea vi ha un forte interesse e che spetta alle istituzioni e agli organi dell'Unione europea, nonché agli Stati membri, rispettare e garantire pienamente tali valori;

- q. **DEPLORANDO** l'allarmante aumento degli episodi di razzismo e di antisemitismo negli Stati membri dell'Unione europea, nonché l'intensificarsi dei reati generati dall'odio e dell'incitamento all'odio di natura razzista e antisemita, del negazionismo e della distorta rappresentazione dell'Olocausto e delle teorie complottistiche, sia online che offline, in particolare nel contesto della pandemia di COVID-19;
- r. **DEPLORANDO** che il razzismo e l'antisemitismo possano condurre e abbiano condotto a forme di estremismo violento e terrorismo;
- s. **VISTI** i lavori svolti dalla commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) del Consiglio d'Europa, in particolare la raccomandazione di politica generale n. 1 sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza adottata il 4 ottobre 1996, e la raccomandazione di politica generale n. 9 sulla prevenzione e sulla lotta contro l'antisemitismo adottata il 25 giugno 2004 e riveduta il 1° luglio 2021;
- t. **VISTE** la risoluzione delle Nazioni Unite, del 13 luglio 2021, sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali degli africani e delle persone di origine africana contro l'uso eccessivo della forza e altre violazioni dei diritti umani da parte dei funzionari delle autorità di contrasto attraverso un cambiamento trasformativo per la giustizia razziale e l'uguaglianza, e la risoluzione delle Nazioni Unite sul negazionismo dell'Olocausto del 20 gennaio 2022;
- u. **RILEVANDO** che, sebbene Internet e i social media offrano nuovi spazi per la libertà di espressione, essi possono essere utilizzati anche per la diffusione di contenuti razzisti e antisemiti, consentendo nuove forme di persecuzione individuale e di gruppo e l'istigazione alla violenza fisica e psicologica, offrendo nel contempo ai loro autori l'anonimato e quindi un senso di impunità;
- v. **ACCOGLIENDO CON FAVORE** le iniziative della Commissione europea presentate nel piano d'azione dell'UE contro il razzismo, vale a dire la creazione del sottogruppo per l'attuazione nazionale del piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025, che riunisce i rappresentanti degli Stati membri e il forum permanente dell'UE per le organizzazioni della società civile contro il razzismo;
- w. **ACCOGLIENDO CON FAVORE** le iniziative della Commissione europea presentate nella sua strategia europea sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica, vale a dire la creazione di una struttura permanente che riunisca gli Stati membri, i rappresentanti delle comunità ebraiche e le pertinenti parti interessate sotto forma di un gruppo di lavoro sulle modalità di attuazione della strategia per la lotta contro l'antisemitismo e la promozione della vita ebraica, nonché l'organizzazione di un forum annuale della società civile sull'antisemitismo;
- x. **ACCOGLIENDO CON FAVORE** il lavoro svolto dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per la raccolta di dati sul razzismo e l'antisemitismo e, in particolare, le sue panoramiche annuali degli episodi di antisemitismo registrati nell'Unione europea e la sua relazione dal titolo "Essere di colore nell'EU", pubblicata il 28 novembre 2018;

- y. **CONSIDERANDO** che, nonostante le loro innegabili caratteristiche distinte, il razzismo e l'antisemitismo sono fenomeni che negano l'uguaglianza tra gli individui: entrambi minacciano allo stesso modo le nostre società ed entrambi richiedono risposte politiche ferme che dovrebbero tenere conto delle rispettive specificità e dei loro punti in comune;
- z. **ADOPERANDOSI** per garantire un seguito adeguato e regolare da parte del Consiglio, tenendo conto delle relazioni di controllo della Commissione e dei contributi degli Stati membri, come previsto dal piano d'azione dell'Unione europea contro il razzismo e dalla strategia europea sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica.

**Il Consiglio dell'Unione europea, tenendo conto del principio di sussidiarietà, invita gli Stati membri a:**

1. **ELABORARE** piani d'azione e/o strategie nazionali e adoperarsi per farlo entro la fine del 2022, come previsto dal piano d'azione dell'UE contro il razzismo adottato dalla Commissione europea il 18 settembre 2020 e dalla strategia dell'UE per la lotta contro l'antisemitismo e la promozione della vita ebraica adottata dalla Commissione europea il 5 ottobre 2021;
2. **APPROVARE E UTILIZZARE** le definizioni operative giuridicamente non vincolanti di antisemitismo e di negazionismo e distorta rappresentazione dell'Olocausto adottate dall'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto, quale utile orientamento a fini di istruzione e formazione, anche per le autorità di contrasto e giudiziarie;
3. **SENSIBILIZZARE** la loro popolazione in merito alla lotta contro tutte le forme di razzismo e antisemitismo, adempiendo il dovere di ricordare le vittime della violenza razzista e antisemita e dei reati generati dall'odio, anche attraverso l'istruzione sulle espressioni storiche e contemporanee del razzismo, sulla schiavitù, sull'Olocausto e sul modo in cui l'antisemitismo vi ha portato;

A tale riguardo, commemorare le date pertinenti riguardanti il razzismo e l'antisemitismo, quali la Giornata internazionale di commemorazione delle vittime dell'Olocausto, la Giornata europea di commemorazione delle vittime dell'Olocausto dei rom, la Giornata internazionale contro la discriminazione razziale o la Giornata internazionale per l'abolizione della schiavitù, promuovere i luoghi della memoria e incoraggiare iniziative volte a commemorare le vittime di tali atti razzisti e antisemiti;

4. **PROMUOVERE**, anche sul piano finanziario, l'istruzione, la ricerca e le conoscenze sulla vita ebraica, sull'antisemitismo e sull'Olocausto, nonché sul razzismo e sulla schiavitù;
5. **PRENDERE IN CONSIDERAZIONE L'ELABORAZIONE**, in seno ai gruppi ad alto livello della Commissione sull'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio e sulla non discriminazione, l'uguaglianza e la diversità, e in cooperazione con l'Agenzia per i diritti fondamentali, di una metodologia comune per quantificare e qualificare gli episodi di razzismo e di antisemitismo e confrontarli sia nel tempo che tra gli Stati membri;

6. **GARANTIRE** che i coordinatori nazionali o i meccanismi di coordinamento per la lotta contro il razzismo e l'antisemitismo, gli organismi e le istituzioni pubblici, gli organismi per la parità, nonché i pertinenti portatori di interessi, quali le parti sociali, le organizzazioni della società civile e i gruppi interessati, collaborino strettamente all'elaborazione di misure preventive e alla valutazione della loro efficacia;
7. **CREARE** istituzioni nazionali per i diritti umani in conformità dei principi di Parigi e sostenere solidi organismi per la parità, adottare un quadro legislativo che consenta loro di svolgere il proprio ruolo in modo indipendente e fornire loro le risorse adeguate per espletare efficacemente le loro funzioni;
8. **PROMUOVERE**, conformemente al diritto alla libertà di espressione, una cultura caratterizzata da tolleranza, inclusività e rispetto reciproco, online e offline, in particolare promuovendo una cultura della comprensione e scoraggiando l'uso di rappresentazioni negative stereotipate di individui e gruppi e di teorie complottistiche, sulla base dell'appartenenza, reale o percepita, a gruppi etnici o religiosi;
9. **ESORTARE** i vari media, in particolare i settori dei social media, della tecnologia e della comunicazione, ad attuare i codici di condotta concordati a livello europeo e a sancire il loro impegno a rispettare i principi di uguaglianza e non discriminazione, nonché il diritto alla libertà di espressione e di informazione, e sollecitare l'elaborazione e l'adozione di soluzioni che consentano di individuare, valutare e rimuovere rapidamente, tra l'altro, le forme illegali di incitamento online all'odio di natura razzista e antisemitica;
10. **RAFFORZARE** la capacità delle autorità inquirenti e giudiziarie nazionali di perseguire i reati generati dall'odio e le forme illegali di incitamento all'odio di natura razzista e antisemita online, nel rispetto della libertà di espressione, anche istituendo misure quali centri nazionali di monitoraggio online e piattaforme su cui le persone possano segnalare i contenuti d'odio;
11. **AUMENTARE GLI SFORZI PER GARANTIRE** la sicurezza delle persone appartenenti a gruppi colpiti da atti di razzismo e antisemitismo, nonché intorno a istituzioni religiose, luoghi di culto e scuole confessionali, anche durante eventi culturali o religiosi;
12. **CONDANNARE** tutte le forme di discriminazione fondate sull'origine etnica o sulle convinzioni religiose reali o percepite e assicurare una risposta giudiziaria adeguata in conformità della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale;

13. **INCLUDERE**, se del caso, nella formazione iniziale e continua impartita alle autorità di contrasto e giudiziarie, a livello sia nazionale che dell'UE, contenuti sulla lotta alla discriminazione basata sull'origine etnica, sulle convinzioni religiose o sull'appartenenza culturale reali o percepite, e mettere a punto le migliori prassi per individuare e sostenere le vittime, avvalendosi, tra l'altro, del lavoro svolto dall'Agenzia per i diritti fondamentali e dalla CEPOL, ove necessario;
14. **INCORAGGIARE** le vittime e i testimoni di tutti gli episodi razzisti e antisemiti a segnalare tali episodi e a presentare denuncia, anche attraverso l'uso di strumenti digitali, agevolando nel contempo il processo associato mediante l'organizzazione di specifiche campagne di informazione e di sensibilizzazione, e offrire assistenza, compreso un sostegno psicologico, sociale e materiale, ove necessario, nonché garantire che tali segnalazioni siano oggetto di indagini;
15. **ADOTTARE** tutte le misure appropriate per garantire un adeguato risarcimento del danno subito dalle vittime di episodi razzisti e antisemiti che si configurano come reati negli Stati membri;
16. **SOSTENERE**, anche finanziariamente, le iniziative della società civile che assistono le vittime di tali episodi durante i processi di segnalazione e di risarcimento;

## **Il Consiglio dell'Unione europea,**

17. **ACCOGLIENDO CON FAVORE** le iniziative della Commissione e in particolare:
  - la nomina, nel dicembre 2015, di una coordinatrice per la lotta contro l'antisemitismo e, nel 2021, di una coordinatrice per la lotta contro il razzismo;
  - la creazione di un gruppo ad alto livello dell'UE sulla lotta contro l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio;
  - la creazione di un gruppo ad alto livello dell'UE sulla non discriminazione, l'uguaglianza e la diversità;
  - la creazione del sottogruppo sull'attuazione a livello nazionale del piano d'azione dell'UE contro il razzismo;
  - la creazione di un gruppo di lavoro per l'attuazione della strategia dell'UE sulla lotta contro l'antisemitismo e la promozione della vita ebraica;
  - il codice di condotta dell'Unione europea per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online.

**INVITA la Commissione a:**

18. **SOSTENERE** la lotta contro tutte le forme di razzismo e antisemitismo quale priorità dell'Unione europea e sostenere gli Stati membri al fine di garantire la messa a punto di norme che offrano una protezione globale contro il razzismo e l'antisemitismo;
19. **GARANTIRE** che la coordinatrice per la lotta contro il razzismo e la coordinatrice per la lotta contro l'antisemitismo e la promozione della vita ebraica dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti per svolgere pienamente il loro ruolo e che si tenga un dialogo regolare con le parti interessate;
20. **PROPORRE** maggiori opportunità di finanziamento, entro i limiti del quadro finanziario pluriennale, per aiutare le istituzioni nazionali per i diritti umani, gli organismi per la parità e altri organismi e istituzioni pubblici, a sviluppare competenze sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE a livello nazionale, in linea con la Strategia per rafforzare l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali nell'UE;
21. **SOSTENERE**, anche finanziariamente, lo sviluppo delle capacità delle autorità locali e delle pertinenti organizzazioni della società civile nella lotta contro il razzismo e l'antisemitismo, incoraggiandole in particolare a mettere a punto progetti volti ad aumentare la coesione sociale, quali la mediazione, la risoluzione dei conflitti e il dialogo interreligioso;
22. **FORNIRE** aggiornamenti sui progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione dell'UE contro il razzismo e della strategia sulla lotta contro l'antisemitismo e la promozione della vita ebraica, nonché sulle relative iniziative nazionali in materia, pubblicando relazioni intermedie contenenti analisi e risultati.

---